

Comune di Vizzini

Città Metropolitana di Catania

Regolamento per le agevolazioni straordinarie

Articolo 11 della L.R. n. 9/2020

Fondo Perequativo degli Enti locali.

ai fini dell'I.M.U. 2021 - TARI 2021 -

Canone Unico Patrimoniale 2021.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

Articolo 1.

Misure straordinarie per IMU 2021

1. È riconosciuta a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. e nei provvedimenti Regionali che hanno disposto la chiusura o la limitazione delle rispettive attività, un credito di imposta pari alla quota comunale dovuta a titolo di IMU per l'anno 2021 per il cespite immobiliare di cat. A10, C1, C3 e D utilizzato per la suddetta attività, ovvero di categoria compatibile con l'esercizio dell'attività; la limitazione dell'attività verrà misurata in funzione della riduzione di fatturato nella misura del 30% su base annua, ponendo a confronto il fatturato registrato nell'anno 2019 con quello registrato nell'anno 2020.
2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il termine che sarà fissato con apposito atto della giunta, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che il cespite immobiliare è destinato allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza Covid e che la categoria catastale sia conforme alla destinazione d'uso prevista per l'utilizzo dell'immobile.
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con il saldo IMU 2021 e qualora l'ammontare sia inferiore, l'agevolazione verrà applicata fino a concorrenza del saldo stesso e a copertura di eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2022.
4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale di cui all'articolo 11 L.R. n. 9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali - dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Articolo 2.

Misure straordinarie per la Tassa sui Rifiuti - TARI 2021

1. Per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle limitazioni nell'esercizio delle rispettive attività in forza di provvedimenti Nazionali, Regionali o comunali, qualora le predette limitazioni abbiano registrato un calo del fatturato nella misura del 30%, su base annua, ponendo a confronto il fatturato registrato nell'anno 2019 con quello registrato nell'anno 2020, è riconosciuta un'agevolazione pari al 100% della parte fissa e variabile della TARI 2021.
2. L'agevolazione di cui al presente articolo, è cumulabile con la riduzione prevista per le utenze non domestiche dalle disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 nella misura della differenza e fino a concorrenza del 100% dell'imposta dovuta.
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con il saldo TARI 2021; qualora l'ammontare sia più basso del contributo concesso, l'agevolazione verrà applicata fino a concorrenza del saldo stesso e la restante parte verrà applicata a copertura di eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2022.
4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Articolo 3.

Misure straordinarie per Canone Unico patrimoniale

1. E' riconosciuta a favore dei soggetti passivi di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività economiche di cui ai codici ATECO, indicati espressamente nei D.P.C.M., nei provvedimenti Regionali e Comunali disponenti la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta a titolo di Canone unico patrimoniale per concessione gratuita con un aumento pari al 50% del suolo pubblico al fine di consentire il rispetto delle distanze per emergenza COVID 19.
2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il termine che sarà fissato con apposito atto della giunta, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che l'occupazione di suolo pubblico è destinata allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa o limitata a causa dell'emergenza Covid.
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata per l'importo dovuto quale Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2021 e, in caso di maggiore disponibilità, con quanto dovuto per l'anno 2022.
4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale di cui all'art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Articolo 5.

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il di 01 gennaio 2021.
2. Il presente Regolamento ha efficacia in relazione alle previsioni disposte dalla Regione Siciliana di cui all'articolo 11 della L.R. 9/2020, anche per gli anni successivi in caso di rifinanziamento.